

ATTI PARLAMENTARI

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. LXXXIX
n. 14

SENTENZA

DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA
DEL 14 FEBBRAIO 2012, EMESSA NELL'AMBITO DEL
PROCEDIMENTO T-267/06 (REPUBBLICA ITALIANA
CONTRO COMMISSIONE EUROPEA) CONCERNENTE IL
FINANZIAMENTO COMUNITARIO DI SPESE NEL
SETTORE DEGLI ORTOFRUTTICOLI E DELL'AMMASSO
DI CARNI BOVINE

(Articolo 144-ter del Regolamento del Senato)

Trasmessa alla Presidenza il 17 febbraio 2012

PAGINA BIANCA

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

14 febbraio 2012 (*)

«FEAOG – Sezione “Garanzia” – Spese escluse dal finanziamento comunitario – Rettifiche finanziarie – Ortofrutticoli – Ammasso pubblico di carni bovine»

Nella causa T-267/06,

Repubblica italiana, rappresentata da G. Aiello, avvocato dello Stato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da C. Cattabriga e da F. Jimeno Fernández, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento parziale della decisione 2006/554/CE della Commissione, del 27 luglio 2006, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia (GU L 218, pag. 12), nella parte in cui esclude talune spese effettuate dalla Repubblica italiana nel settore degli ortofrutticoli e dell’ammasso pubblico di carni bovine,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto dai sigg. N.J. Forwood, presidente, F. Dehousse e A. Popescu (relatore), giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 luglio 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza**Fatti***Settore degli ortofrutticoli*

- 1 Tra il 17 e il 21 marzo 2003 i servizi della Commissione delle Comunità europee hanno effettuato una verifica presso la sede dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (in prosieguo: l’«AGEA»), a Roma, nonché presso la regione Calabria. Detta ispezione ha avuto ad oggetto le operazioni di ritiro nel settore degli ortofrutticoli.
- 2 Nel corso di tale verifica, i servizi della Commissione hanno constatato l’insufficienza dei controlli effettuati dalle autorità italiane sui quantitativi di prodotti ritirati dal mercato e destinati al compostaggio e/o a processi di biodegradazione ai sensi dell’articolo 30,

- paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU L 297, pag. 1), e dell'articolo 17, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 659/97 della Commissione del 16 aprile 1997 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, per quanto concerne il regime degli interventi nel settore degli ortofrutticoli (GU L 100, pag. 22), nonché carenze nella gestione dell'indennità comunitaria di ritiro (in prosieguo, l'«ICR»), con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento n. 659/97. Detti problemi si aggiungevano alle carenze accertate del sistema dei controlli sul quantitativo commercializzato e sui produttori non aderenti, in violazione delle disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 24 del regolamento n. 2200/96.
- 3 Alcune carenze nei controlli sui quantitativi di prodotti ritirati dal mercato e destinati al compostaggio e/o a processi di biodegradazione, erano già state riscontrate nell'ambito di un'altra indagine (FV/2000/301), la quale ha dato luogo all'adozione della decisione della Commissione che è stata oggetto della sentenza del Tribunale del 10 settembre 2008, Italia/Commissione (T-181/06, non pubblicata nella Raccolta). La rettifica finanziaria relativa a tale indagine riguardava le spese per i ritiri delle campagne 1997/1998, 1998/1999 e 1999/2000, mentre le spese effettuate a partire dalla campagna 2000/2001 sono state oggetto dell'indagine in esame (FV/2003/307) e sono computate nella decisione 2006/554/CE della Commissione del 27 luglio 2006 (GU L 218, pag. 12, in prosieguo la «decisione impugnata»).
 - 4 A seguito di dette indagini, la Commissione ha inviato al governo italiano le note del 22 dicembre 2000 e dell'11 luglio 2003, nelle quali essa contestava le irregolarità e le inadempienze riscontrate in occasione degli accertamenti effettuati.
 - 5 In considerazione dei problemi rilevati, la Commissione dichiarava di voler proporre l'esclusione dal finanziamento comunitario di una parte delle spese dichiarate dal governo italiano, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione, del 16 febbraio 1996, relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (GU L 39, pag. 5).
 - 6 Con lettera del 31 ottobre 2003, le autorità italiane hanno trasmesso ai servizi della Commissione le loro osservazioni. Riguardo al problema dell'insufficienza dei controlli sui quantitativi ritirati, le autorità italiane ricordavano che la carenza constatata era imputabile all'ambiguità della normativa comunitaria applicabile.
 - 7 In data 16 dicembre 2003 si è svolta a Bruxelles (Belgio) una riunione bilaterale tra la delegazione italiana e i servizi della Commissione. Al termine dell'incontro, la Commissione ha elaborato e trasmesso alle autorità italiane, il 9 febbraio 2004, un resoconto della riunione, unitamente a una richiesta di ulteriori informazioni relative ai controlli svolti in Italia nelle regioni diverse dalla Calabria.
 - 8 In seguito alle discussioni bilaterali e in base alle informazioni e osservazioni presentate dalle autorità italiane, nonché ai risultati delle altre due indagini sulle operazioni di ritiro (FV/2002/380 e FV/2002/305), la Commissione, con lettera del 5 aprile 2005, ha notificato le proprie conclusioni alla Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» (GU L 158, pag. 6), e dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della decisione 94/442/CE della Commissione, del 1° luglio 1994, relativa all'istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei

conti del FEAOG, sezione garanzia (GU L 182, pag. 45). Essa ha altresì dichiarato di voler proporre una rettifica finanziaria puntuale del 100% sulle spese per i ritiri di prodotti non controllati destinati al compostaggio e/o alla biodegradazione, pari a EUR 10 485 380,48, per la campagna 2000/2001, nonché una rettifica forfettaria del 5% sulle spese sostenute dalla regione Calabria per altre carenze riscontrate nei sistemi di controllo, vale a dire EUR 304 839,45, per gli esercizi finanziari dal 2001 al 2003.

- 9 Con lettera del 16 maggio 2005, le autorità italiane hanno chiesto l'avvio della procedura di conciliazione.
- 10 Nella propria relazione finale del 24 ottobre 2005 l'organo di conciliazione ha rilevato che il punto principale di disaccordo tra le parti riguardava una diversa interpretazione dei requisiti regolamentari di controllo che devono essere soddisfatti dai prodotti ritirati dal mercato e destinati al compostaggio o alla biodegradazione. L'organo di conciliazione ha osservato che la rettifica finanziaria proposta rischiava di essere di entità superiore al livello di rischio potenziale per il FEAOG. Lo stesso organo ha tuttavia riconosciuto che era comprensibile che la Commissione avesse considerato che, nel caso di specie, la Repubblica italiana non aveva osservato un presupposto obbligatorio per la concessione dell'aiuto.
- 11 L'organo di conciliazione ha poi invitato la Commissione a tener conto dei dati supplementari sui tassi di controllo e sui valori della spesa controllata ai fini della biodegradazione forniti dalle autorità italiane nel corso della procedura di conciliazione.
- 12 Con lettera del 19 dicembre 2005, la Commissione ha comunicato alla Repubblica italiana la sua posizione finale in esito alla procedura di conciliazione. Pur confermando in sostanza la sua posizione iniziale, la Commissione ha rivisto il calcolo delle spese non controllate per i prodotti ritirati soggetti alla biodegradazione per la campagna 2000/2001.
- 13 Con la decisione impugnata, la Commissione ha escluso dal finanziamento comunitario, con riferimento alle spese dichiarate dalla Repubblica italiana, la somma di EUR 9 107 445,48 corrispondente ad una rettifica finanziaria puntuale del 100% sulle spese per i ritiri dei prodotti non controllati destinati al compostaggio e/o alla biodegradazione per la campagna 2000/2001 e la somma di EUR 304 839,45 corrispondente ad una rettifica forfettaria del 5% sulle spese sostenute dalla regione Calabria, relativamente ad altre carenze riscontrate nei sistemi di controllo per gli esercizi finanziari 2001-2003.

Settore dell'ammasso pubblico di carni bovine

- 14 Riguardo al settore dell'ammasso pubblico di carni bovine, la Commissione ha effettuato in Italia una prima missione, fra il 23 ed il 27 settembre 2002 e una successiva missione tra il 24 ed il 28 marzo 2003, ai sensi del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 160, pag. 21). Le missioni si sono svolte dapprima a Roma, presso la sede dell'AGEA, poi nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Abruzzo e Lazio, ove sono stati ispezionati alcuni magazzini frigoriferi e ciò al fine di controllare, in particolare, il rispetto dei requisiti di cui al regolamento (CE) n. 562/2000 della Commissione, del 15 marzo 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine (GU L 68, pag. 22).
- 15 A seguito di dette missioni, i servizi della Commissione hanno inviato alle autorità italiane, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1663/95, le lettere del 18 febbraio e del 23 luglio 2003, nelle quali essi contestavano le irregolarità riscontrate in occasione degli accertamenti. In tali lettere i servizi della Commissione hanno dichiarato altresì che,

- considerati i problemi accertati, essi proponevano l'esclusione dal finanziamento comunitario di una parte delle spese dichiarate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 296/96.
- 16 Con lettere del 18 aprile e del 23 settembre 2003, le autorità italiane hanno trasmesso ai servizi della Commissione le loro osservazioni.
 - 17 In data 3 dicembre 2003 e 1° marzo 2004, si sono svolte a Bruxelles due riunioni bilaterali tra la delegazione italiana e i servizi della Commissione riguardanti, rispettivamente, l'indagine PS/2002/04 e l'indagine PS/2003/02. Al termine di tali incontri, la Commissione ha trasmesso alle autorità italiane i resoconti di dette riunioni, contenenti l'indicazione dei risultati raggiunti, il tenore delle osservazioni e dei chiarimenti forniti dai rappresentanti delle autorità italiane, unitamente a una richiesta di informazioni integrative.
 - 18 La procedura di liquidazione dei conti si è svolta poi congiuntamente per le due indagini.
 - 19 In seguito alle suddette discussioni bilaterali e in base alle informazioni e alle osservazioni presentate dalle autorità italiane, la Commissione, con lettera del 7 luglio 2005, ha comunicato formalmente alle autorità italiane le sue conclusioni, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1663/95 e dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della decisione 94/442. Essa ha annunciato la sua intenzione di proporre una rettifica forfettaria del 5% delle spese sostenute, pari a EUR 2 529 552,45, per carenze nel sistema dei controlli, nonché una rettifica puntuale di EUR 4 575,54 per pagamenti tardivi nel 2001 e, infine, una rettifica finanziaria puntuale di EUR 2 110 292,75 per il superamento dei quantitativi massimi autorizzati nell'ambito del regime di distribuzione gratuita di carni bovine d'intervento.
 - 20 Il 15 settembre 2005 le autorità italiane hanno adito l'organo di conciliazione.
 - 21 L'organo di conciliazione, nella propria relazione finale del 20 gennaio 2006, ha sostenuto la posizione della Commissione, in considerazione delle carenze riscontrate nel sistema dei controlli nel settore dell'ammasso pubblico di carni bovine. Per contro, lo stesso organo ha suggerito alla Commissione di riconsiderare la rettifica finanziaria in materia di distribuzione gratuita di carne agli indigenti.
 - 22 Con lettera del 20 marzo 2006, i servizi della Commissione hanno comunicato alle autorità italiane la loro posizione finale al termine del predetto procedimento di liquidazione dei conti FEAOG. Rispetto alla posizione iniziale, la Commissione ha quindi deciso di non applicare la rettifica finanziaria puntuale di EUR 2 110 292,75. Invece, essa ha confermato la rettifica finanziaria forfettaria del 5% relativa alle carenze nel sistema dei controlli dell'ammasso pubblico di carni bovine, nonché la rettifica finanziaria puntuale di EUR 4 575,54 per pagamenti tardivi nel 2001. Tuttavia, stante la detrazione dalla base di calcolo della rettifica corrispondente alla distribuzione gratuita di carni, il valore di quest'ultima rettifica è stato aumentato di EUR 105 514,63, portando l'importo della rettifica proposta dalla Commissione a EUR 2 639 642,63.
 - 23 Nella decisione impugnata la Commissione ha dunque escluso dal finanziamento comunitario, per quanto riguarda le spese dichiarate dalla Repubblica italiana nel settore dell'ammasso pubblico di carni bovine, la somma di EUR 2 635 067,09, corrispondente ad una rettifica forfettaria del 5% delle spese sostenute, a motivo delle carenze riscontrate nel sistema di controllo per gli esercizi finanziari dal 2001 al 2003, nonché la rettifica finanziaria puntuale di EUR 4 575,54 per pagamenti tardivi nel 2001.

Procedimento e conclusioni delle parti

- 24 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 settembre 2006, la ricorrente ha introdotto il presente ricorso.
- 25 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di passare alla trattazione orale.
- 26 Le parti sono state sentite nelle loro difese orali e nelle loro risposte ai quesiti posti dal Tribunale nel corso dell'udienza svoltasi il 5 luglio 2011.
- 27 La Repubblica italiana conclude che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione impugnata nella parte in cui esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dalla Repubblica italiana a titolo del FEAOG;
 - condannare la Commissione alle spese.
- 28 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
 - condannare la Repubblica italiana alle spese.

In diritto

- 29 Il ricorso in esame riguarda le seguenti rettifiche, contenute nella decisione impugnata ed applicate alle spese dichiarate dalla Repubblica italiana:
- una rettifica finanziaria puntuale per l'importo complessivo di EUR 9 107 445,48, corrispondente al 100% delle spese per i ritiri dei prodotti non controllati destinati al compostaggio e/o alla biodegradazione nel settore degli ortofrutticoli per la campagna 2000/2001;
 - una rettifica di importo complessivo di EUR 304 839,45 corrispondente a una rettifica finanziaria forfettaria del 5% delle spese sostenute dalla regione Calabria, per varie carenze nel sistema di controllo per gli esercizi finanziari 2001-2003 nel settore degli ortofrutticoli;
 - una rettifica di importo complessivo di EUR 2 635 067,09 corrispondente a una rettifica finanziaria forfettaria del 5% delle spese sostenute, per varie carenze del sistema di controllo per gli esercizi finanziari 2001-2003, nel settore dell'ammasso pubblico di carni bovine.

Considerazioni preliminari

- 30 Occorre preliminarmente ricordare che il FEAOG finanzia solo gli interventi effettuati in conformità delle disposizioni comunitarie nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli (sentenze della Corte dell'8 maggio 2003, Spagna/Commissione, C-349/97, Racc. pag. I-3851, punto 45, e del 24 febbraio 2005, Grecia/Commissione, C-300/02,

Racc. pag. I-1341, punto 32; sentenza del Tribunale del 14 febbraio 2008, Spagna/Commissione, T-266/04, non pubblicata nella Raccolta, punto 97). Inoltre, dall'economia del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160, pag. 103) risulta che, da un lato, la responsabilità del controllo delle spese del FEAOG, sezione «garanzia», spetta in primo luogo agli Stati membri e, dall'altro, che la Commissione deve verificare le condizioni in cui sono stati effettuati i pagamenti ed i controlli.

31 Secondo una giurisprudenza costante, la Commissione, al fine di provare l'esistenza di una violazione delle norme dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, è tenuta non a dimostrare esaurientemente l'inefficienza dei controlli effettuati dalle amministrazioni nazionali o l'inesattezza dei dati da loro trasmessi, bensì a corroborare con elementi probatori i dubbi seri e ragionevoli che essa nutre a proposito di tali controlli o di tali dati. Questo temperamento dell'onere della prova di cui gode la Commissione è dovuto al fatto che è lo Stato membro a disporre delle migliori possibilità di raccogliere e verificare i dati necessari per la liquidazione dei conti FEAOG, ed è quindi tale Stato che deve fornire la prova più circostanziata ed esauriente della veridicità dei propri controlli o dei propri dati nonché, eventualmente, dell'inesattezza delle affermazioni della Commissione (v. sentenza della Corte dell'11 gennaio 2001, Grecia/Commissione, C-247/98, Racc. pag. I-1, punti 7-9, e sentenza del Tribunale del 1° luglio 2009, Spagna/Commissione, T-259/05, non pubblicata nella Raccolta, punto 112 e la giurisprudenza ivi citata).

32 È alla luce di queste considerazioni che vanno analizzati i motivi dedotti dalla Repubblica italiana nei confronti delle rettifiche finanziarie in oggetto nella fattispecie.

Sulle rettifiche nel settore degli ortofrutticoli

33 La Repubblica italiana fa valere, avverso le rettifiche finanziarie applicate nel settore degli ortofrutticoli, sei motivi relativi, rispettivamente, alla violazione dell'articolo 30, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 2200/96, e dell'articolo 17, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 659/97, alla violazione dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento n. 659/97, alla violazione dell'articolo 23 del regolamento n. 2200/96, alla violazione dell'articolo 24 del regolamento n. 2200/96, alla violazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 659/97 ed alla violazione del punto 4, sub iv), dell'allegato del regolamento n. 1663/95.

Sulla ricevibilità

34 La Commissione contesta la ricevibilità dei motivi secondo e sesto, vertenti sulla violazione, rispettivamente, dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento n. 659/97 e del punto 4, sub iv), dell'allegato del regolamento n. 1663/95. Secondo la Commissione, è difficile comprendere le contestazioni della Repubblica italiana, dal momento che quest'ultima, nei due motivi menzionati, non ha chiarito concretamente le violazioni asseritamente commesse. La mancanza di chiarezza la priverebbe della possibilità di disporre compiutamente le proprie difese e non consentirebbe neppure al Tribunale di esercitare il suo controllo.

35 Al riguardo, occorre ricordare che a norma dell'articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale emerge che ogni ricorso deve indicare l'oggetto della controversia nonché l'esposizione sommaria dei motivi, e che tale indicazione dev'essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale di esercitare il suo controllo. Ne discende che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali si basa un ricorso devono emergere in modo coerente

e comprensibile dal testo del ricorso stesso (v., per analogia, sentenza della Corte del 9 gennaio 2003, Italia/Commissione, C-178/00, Racc. pag. I-303, punto 6). L'atto introduttivo deve pertanto chiarire il motivo sul quale il ricorso si basa, cosicché la semplice enunciazione astratta dei motivi non risponde alle prescrizioni del regolamento di procedura (sentenza del Tribunale del 12 gennaio 1995, Viho/Commissione, T-102/92, Racc. pag. II-17, punto 68).

36 Nel caso di specie, occorre constatare che i motivi attinenti alla violazione dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento n. 659/97 e del punto 4, sub iv), dell'allegato al regolamento n. 1663/95 non indicano in maniera sufficientemente chiara e precisa le censure che con essi la ricorrente intende muovere, e che nel corso del procedimento la ricorrente non ha fornito alcuna precisazione in grado di rimediare a tale lacuna. Ne consegue che la Commissione non è stata messa in grado di preparare correttamente le proprie difese e che il Tribunale non può, alla lettura di detti motivi, esercitare il suo controllo.

37 Si deve, inoltre, aggiungere che, poiché i requisiti di cui all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento di procedura sono d'ordine pubblico, il Tribunale può sollevare d'ufficio un motivo vertente sull'inosservanza di detti requisiti (sentenza del Tribunale del 10 luglio 1990, Automec/Commissione, T-64/89, Racc. pag. II-367, punto 74). Orbene, occorre constatare che il terzo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 23 del regolamento n. 2200/96, la cui irricevibilità non è stata fatta valere dalla Commissione, deve essere anch'esso dichiarato irricevibile. La Repubblica italiana non spiega, infatti, in maniera comprensibile in che modo, a suo parere, la Commissione abbia violato detta disposizione nella decisione impugnata.

38 Devono essere pertanto respinti in quanto irricevibili i motivi secondo, terzo e sesto, relativi, rispettivamente, alla violazione dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento n. 659/97, alla violazione dell'articolo 23 del regolamento n. 2200/96, e alla violazione del punto 4, sub iv), dell'allegato al regolamento n. 1663/95.

Nel merito

– Sul primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 30, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 2200/96 e 17, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 659/97

39 La Repubblica italiana fa valere due censure nei confronti della rettifica finanziaria puntuale corrispondente al 100% delle spese per i ritiri dei prodotti non controllati destinati al compostaggio e/o alla biodegradazione nel settore degli ortofrutticoli per la campagna 2000/2001. In sostanza, tali censure riguardano, da un lato, l'ambiguità dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento n. 2200/96 e, dall'altro, la fissazione dell'importo della rettifica finanziaria senza tener conto del documento della Commissione del 23 dicembre 1997, n. VI/5330/97, intitolato «Linee guida per il calcolo delle conseguenze finanziarie nell'ambito della preparazione della decisione sulla liquidazione dei conti della sezione garanzia del FEAOG», che definisce gli orientamenti della Commissione per l'applicazione delle rettifiche finanziarie (in prosieguo: le «linee guida»), e della regola dei 24 mesi.

40 Con riguardo alla questione dell'interpretazione dell'espressione «utilizzo per fini non alimentari», di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento n. 2200/96, la Repubblica italiana ha dichiarato all'udienza di voler rinunciare a detta censura, a seguito della sentenza del 10 settembre 2008, Italia/Commissione, punto 3 supra, circostanza di cui è stato preso atto nel verbale dell'udienza.

41 La Repubblica italiana ha tuttavia mantenuto la censura vertente sulla determinazione erronea dell'importo della rettifica finanziaria.

- 42 Al riguardo, occorre anzitutto ricordare la costante giurisprudenza secondo cui, quanto all'importo della rettifica finanziaria, la Commissione può spingersi sino al rifiuto di porre a carico del FEAOG la totalità delle spese sostenute se rileva che non esistono sufficienti meccanismi di controllo. Del pari, qualora nell'ambito del proprio compito di liquidazione dei conti la Commissione, anziché rifiutare il finanziamento della totalità delle spese, cerchi di stabilire regole intese a graduare le riduzioni in funzione dell'entità del rischio che i vari livelli di carenza di controllo presentano per il FEAOG, lo Stato membro deve dimostrare che tali criteri sono arbitrari e contrari all'equità (v. sentenza del Tribunale del 28 marzo 2007, Spagna/Commissione, T-220/04, non pubblicata nella Raccolta, punto 102, e la giurisprudenza ivi citata).
- 43 Inoltre, dall'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento n. 2200/96 e dall'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 659/97 emerge che la verifica di tutti i quantitativi di prodotti ritirati dal mercato e destinati alla distruzione mediante compostaggio costituisce un requisito di ammissibilità delle spese, la cui violazione può comportare l'inammissibilità ai fini dell'aiuto comunitario (sentenza del 10 settembre 2008, Italia/Commissione, punto 3 supra, punto 66).
- 44 Da quanto precede risulta che la Repubblica italiana non ha rispettato l'obbligo ad essa incombente, in forza della normativa comunitaria, di verificare tutti i quantitativi di prodotti ritirati dal mercato e destinati alla distruzione mediante compostaggio, cosicché i quantitativi ritirati che non sono stati oggetto di controllo devono essere considerati non ammissibili a beneficiare dell'aiuto comunitario. Di conseguenza, non si può muovere alla Commissione la censura di aver violato le linee guida applicando, nella decisione impugnata, una rettifica del 100% sulla totalità delle spese corrispondenti, visto che tale documento prevede che «[q]ualora la carenza sia determinata dalla mancata adozione da parte dello Stato membro di un adeguato sistema di controllo la rettifica si applica al totale della spesa per la quale era richiesto il sistema di controllo».
- 45 Quanto all'argomento della Repubblica italiana relativo al parere dell'organo di conciliazione, secondo cui l'esclusione dal finanziamento comunitario delle spese relative alla totalità dei quantitativi ritirati e non controllati rischiava di comportare una rettifica di entità superiore al livello del rischio potenziale per il FEAOG, neppure tale argomento può essere accolto. In effetti, la posizione assunta dall'organo di conciliazione lascia impregiudicata la decisione definitiva della Commissione e quest'ultima rimane libera di adottare una decisione che si discosti dal parere adottato da detto organo (sentenza della Corte del 19 settembre 2002, Germania/Commissione, C-377/99, Racc. pag. I-7421, punto 66). Inoltre, occorre sottolineare che l'organo di conciliazione, dopo aver dichiarato che la rettifica finanziaria proposta rischiava di essere di entità superiore al livello di rischio potenziale per il FEAOG, ha ritenuto comprensibile che la Commissione considerasse che le irregolarità accertate comportassero l'inosservanza di un presupposto obbligatorio per la concessione dell'aiuto.
- 46 Relativamente alla tabella riassuntiva fornita dalla Repubblica italiana, contenente nuovi dati finanziari ai fini di un'eventuale rettifica della correzione finanziaria da parte dei servizi della Commissione, la Repubblica italiana, all'udienza, ha sottolineato che detta tabella, da un lato, mirava a correggere i dati finanziari inesatti forniti alla Commissione durante la procedura di liquidazione e, dall'altro, che essa teneva conto del termine di 24 mesi che la Commissione avrebbe asseritamente violato, e conteneva pertanto solo le spese effettuate a decorrere dal 17 luglio 2001.
- 47 Al riguardo, quanto alla correzione dei dati finanziari inesatti, si deve constatare che i servizi della Commissione hanno già effettuato una revisione della rettifica finanziaria inizialmente proposta. Tale correzione è stata effettuata tenendo conto dei dati

supplementari, contenuti in una nuova tabella riassuntiva trasmessa dalle autorità italiane nel corso del procedimento di liquidazione e relativa ai controlli effettivi realizzati in Italia, nel corso della campagna 2000/2001, sui ritiri di prodotti destinati alla distruzione.

- 48 Ne consegue che, nel corso della procedura di liquidazione, la Repubblica italiana ha avuto la possibilità di apportare le correzioni necessarie ai propri dati finanziari. Inoltre, essa non ha fornito alcun chiarimento che consentisse di giustificarli. Pertanto, il suo tentativo di correggere ulteriormente tali dati nel contesto del procedimento dinanzi al Tribunale deve essere respinto in quanto tardivo.
- 49 Quanto all'asserita violazione del termine di 24 mesi, occorre anzitutto ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, la Commissione è tenuta a rispettare, nei rapporti con gli Stati membri, le condizioni che essa si è imposta mediante i regolamenti di applicazione. Infatti, l'inosservanza di tali condizioni, a seconda della sua importanza, può privare del suo contenuto sostanziale la garanzia procedurale concessa agli Stati membri dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13), il quale limita nel tempo le spese il cui finanziamento da parte del FEAOG può essere rifiutato (v. sentenza del 24 febbraio 2005, Grecia/Commissione, punto 30 supra, punto 70 e la giurisprudenza ivi citata).
- 50 Inoltre, l'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 729/70 e l'articolo 7, paragrafo 4, quinto comma, del regolamento n. 1258/1999, da un lato, e l'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 1663/95, dall'altro, riguardano la medesima fase della procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, ossia l'invio allo Stato membro della prima comunicazione da parte della Commissione a seguito dei controlli da questa effettuati (sentenza della Corte del 24 gennaio 2002, Finlandia/Commissione, C-170/00, Racc. pag. I-1007, punto 27; sentenze del Tribunale del 12 settembre 2007, Grecia/Commissione, T-243/05, Racc. pag. II-3475, punto 36, e del 9 aprile 2008, Grecia/Commissione, T-364/04, non pubblicata nella Raccolta, punto 98). Così, un rifiuto di finanziamento non può riguardare spese effettuate anteriormente ai 24 mesi che hanno preceduto la suddetta comunicazione (sentenza Finlandia/Commissione, cit., punto 25, e sentenza del 9 aprile 2008, Grecia/Commissione, cit., punto 97).
- 51 Del pari, l'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 1663/95 precisa il contenuto della comunicazione scritta menzionata all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 729/70 e all'articolo 7, paragrafo 4, quinto comma, lettera a), del regolamento n. 1258/1999 (in prosieguo, la «prima comunicazione») (sentenze Finlandia/Commissione, punto 50 supra, punto 26, e del 24 febbraio 2005, Grecia/Commissione, punto 30 supra, punto 68). Pertanto, in base a questo articolo, la prima comunicazione deve contenere i risultati dei controlli della Commissione relativi alle spese che non sarebbero state effettuate in conformità alle norme comunitarie, indicare i provvedimenti correttivi da adottare per garantire in futuro l'osservanza delle norme di cui trattasi e contenere un riferimento al regolamento n. 1663/95.
- 52 Inoltre, tanto ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 729/70, quanto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, quinto comma, lettera a), del regolamento n. 1258/1999, il termine di 24 mesi deve essere calcolato a decorrere dal momento in cui la Commissione comunica allo Stato membro interessato i risultati delle sue verifiche, ossia i risultati delle indagini in loco, negli Stati membri, compiute dai suoi servizi (v. sentenza del 12 settembre 2007, Grecia/Commissione, punto 50 supra, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

- 53 Infine, occorre constatare che la Commissione, nel documento n. VI/5330/97, dopo aver ricordato che la rettifica del finanziamento doveva riguardare le spese effettuate nei 24 mesi che avevano preceduto la prima comunicazione della Commissione, ha precisato che «[doveva] essere inoltre soggetta a rettifica la spesa dei mesi successivi alla notifica, fino al mese in cui lo Stato membro [avesse] ovviato alla carenza».
- 54 Nel caso di specie, occorre constatare, al pari della Commissione, che l'insufficienza dei controlli effettivi realizzati in Italia sui ritiri di prodotti destinati alla distruzione era già stata segnalata all'Italia nell'ambito dell'indagine FV/2000/301. La lettera della Commissione del 22 dicembre 2000 specificava, infatti, che una rettifica finanziaria «[avrebbe] continu[ato] ad essere valida anche per le spese sostenute fino all'attuazione di idonee misure correttive».
- 55 Orbene, dal fascicolo emerge che, alla fine della campagna 1999/2000, alla carenza rilevata dai servizi della Commissione non era stata ancora trovata alcuna soluzione e che i servizi della Commissione avevano informato lo Stato membro in causa, durante tutto il corso delle indagini, che per tale carenza la rettifica finanziaria per le campagne successive alla campagna 1999/2000 sarebbe stata coperta dall'indagine FV/2003/307.
- 56 Ne consegue che i servizi della Commissione hanno correttamente applicato la rettifica finanziaria per le campagne successive alla campagna 1999/2000, e ciò sino all'attuazione di controlli riguardanti il 100% dei prodotti ritirati dal mercato e destinati alla distruzione mediante compostaggio. In particolare, la Commissione, nel pieno rispetto delle proprie linee guida, ha correttamente incluso nel periodo oggetto della rettifica finanziaria, da una parte, un periodo di circa sei mesi successivi alla sua comunicazione del 22 dicembre 2000 e, dall'altra, i 24 mesi precedenti la sua comunicazione dell'11 luglio 2003.
- 57 L'argomento della Repubblica italiana relativo alla violazione della regola dei 24 mesi deve pertanto essere respinto.
- 58 Alla luce delle considerazioni che precedono, il presente motivo dev'essere integralmente respinto.
- Sul quarto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 24, del regolamento n. 2200/96
- 59 Con riferimento alla rettifica forfettaria del 5% delle spese effettuate dalla regione Calabria, per le molteplici carenze nel sistema di controllo per gli esercizi finanziari 2001-2003 nel settore degli ortofrutticoli, la Repubblica italiana sostiene, in sostanza, che non sarebbe possibile ricavare un'interpretazione univoca dell'articolo 24 del regolamento n. 2200/96, in quanto la norma in questione riporta soltanto la disposizione relativa ad una riduzione del 10% dell'ICR per i produttori che, pur non aderenti ad organizzazioni, si appoggiano a queste ultime per poter usufruire delle operazioni di ritiro previste dall'organizzazione comune di mercato per i produttori organizzati.
- 60 Ai sensi dell'articolo 24 del regolamento n. 2200/96, le organizzazioni di produttori consentono di avvalersi delle disposizioni dell'articolo 23 dello stesso regolamento ai produttori che non aderiscono a nessuna delle strutture collettive previste dallo stesso regolamento, qualora questi ne facciano domanda. In tal caso, tuttavia, l'ICR è ridotta del 10%. Inoltre, l'importo versato tiene conto delle spese globali di ritiro sostenute dai soci e debitamente comprovate. Tale indennità non può essere concessa per più del 10% della produzione commercializzata dell'interessato.
- 61 L'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento n. 659/97, dal canto suo, prevede l'adozione di una serie di verifiche e di controlli atti a garantire l'osservanza delle condizioni per la

concessione dell'ICR.

- 62 A tal riguardo, si deve anzitutto osservare che non può affermarsi che l'eventuale mancanza di verifica dell'esistenza di produttori non associati non sia rilevante. Al contrario, i controlli previsti dall'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento n. 659/97 permettono di accertare l'osservanza di tutte le condizioni che consentono di ottenere la concessione dell'ICR, ivi comprese quindi le condizioni riguardanti i produttori non associati.
- 63 Inoltre, va sottolineato che detti controlli sono ancora più importanti per il fatto che, per i produttori non aderenti ad alcuna delle strutture collettive, l'ICR è ridotta del 10% e che essa non può essere accordata oltre il 10% della produzione commercializzata del produttore. Ne consegue che l'applicazione corretta dell'articolo 24 del regolamento n. 2200/96 non può prescindere dalla verifica puntuale di un'eventuale presenza di produttori non aderenti tra i beneficiari dell'ICR.
- 64 Nel caso di specie, dal fascicolo emerge che tale controllo non è stato effettuato. In effetti, le autorità competenti della Calabria, in seguito alle contestazioni dei servizi della Commissione al riguardo, si sono limitate ad affermare che, in base alle dichiarazioni fatte dalle organizzazioni dei produttori, sotto la loro responsabilità, le stesse organizzazioni di produttori non avevano ritirato alcun quantitativo proveniente da produttori non aderenti.
- 65 Infine, si deve constatare che, pur se dinanzi al Tribunale la Repubblica italiana sostiene che dalle autorità competenti sono stati effettuati altri controlli, essa non è stata in grado di comprovare le sue affermazioni.
- 66 Ne consegue che la Commissione ha correttamente concluso che da parte delle autorità italiane non era stato effettuato alcun controllo che consentisse di accertare la veridicità delle dichiarazioni fatte dalle organizzazioni di produttori.
- 67 Alla luce di dette considerazioni, il presente motivo dev'essere respinto.
- Sul quinto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 659/97
- 68 La Repubblica italiana, nel contesto del suo quinto motivo, sostiene che la scarsa affidabilità delle attività di controllo sulla qualità del prodotto ritirato non è suffragata da riscontri oggettivi, in quanto, durante le ispezioni, non erano in corso operazioni di ritiro. Essa osserva, inoltre, che l'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 659/97 non chiarisce in maniera esplicita le modalità di controllo mediante un riferimento espresso al regolamento (CEE) n. 2251/92 della Commissione, del 29 luglio 1992, concernente i controlli sulla qualità degli ortofrutticoli freschi (GU L 219, pag. 9), che, all'epoca della campagna 2000/2001, disciplinava la realizzazione dei controlli di conformità.
- 69 Quanto alle modalità di controllo, la Repubblica italiana sottolinea che, nel caso di elevati quantitativi avviati al ritiro, è necessario che le operazioni di controllo siano effettuate rapidamente, ma che ciò non toglie che il controllo sia efficace né che esso garantisca il rispetto delle norme di qualità.
- 70 Al riguardo, occorre constatare che l'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 659/97 prevede che gli Stati membri eseguano controlli materiali e documentali delle operazioni di ritiro di tutte le organizzazioni di produttori almeno una volta durante la campagna. Tali controlli riguardano, per ogni prodotto, almeno il 20% del quantitativo totale ritirato.
- 71 Nella fattispecie, i servizi della Commissione hanno constatato, in base alle informazioni

ricevute dagli ispettori e dalle autorità regionali e provinciali, che il controllo sulla qualità del prodotto viene effettuato in maniera superficiale, all'atto dello scaricamento delle merci dai camion nel centro di ritiro.

- 72 Orbene, se è vero che le visite di ispezione non si sono svolte nel corso delle operazioni di ritiro, nondimeno i servizi della Commissione hanno raccolto elementi di prova sufficienti per nutrire seri e ragionevoli dubbi in merito all'efficacia dei controlli. La Repubblica italiana, dal canto suo, non è stata in grado di dimostrare che i rilievi della Commissione fossero inesatti (v. sentenza dell'11 gennaio 2001, Grecia/Commissione, punto 31 supra, punti 7-9, e sentenza del 1° luglio 2009, Spagna/Commissione, punto 31 supra, punto 112, e la giurisprudenza ivi citata).
- 73 Quanto all'argomento della Repubblica italiana, relativo alla circostanza che le modalità di controllo non sarebbero espressamente previste dall'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 659/97 o mediante un chiaro rinvio al regolamento n. 2251/92, neppure tale argomento può essere accolto. Al riguardo è, infatti, sufficiente constatare che dalle memorie della Repubblica italiana non risulta chiaramente quale impatto tale eventuale mancanza di espresso riferimento alle norme comunitarie che disciplinano le modalità di esecuzione dei controlli di conformità avrebbe potuto avere sulle carenze nel sistema di controllo accertate dai servizi della Commissione.
- 74 Alla luce di tutto ciò e senza che sia necessario analizzare ulteriormente detti argomenti, il presente motivo deve essere respinto.

Sulle rettifiche nel settore dell'ammasso pubblico di carni bovine

- 75 La Repubblica italiana avanza tre motivi avverso le rettifiche finanziarie applicate nel settore dell'ammasso pubblico di carni bovine, relativi, in primo luogo, alla violazione dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'articolo 24, paragrafo 3, e dell'allegato III, punto 2, lettera a), sesto trattino, del regolamento n. 562/2000, in secondo luogo, alla violazione dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'allegato III, punto 2, lettera a), del suddetto regolamento e, in terzo luogo, alla violazione dell'articolo 8 dello stesso regolamento.

Sulla ricevibilità

- 76 La Commissione contesta la ricevibilità del secondo e del terzo motivo, vertenti, rispettivamente, sulla violazione dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'allegato III, punto 2, lettera a), del regolamento n. 562/2000 e sulla violazione dell'articolo 8 del suddetto regolamento. Secondo la Commissione, è difficile comprendere le affermazioni della Repubblica italiana, in quanto quest'ultima, nei due suddetti motivi, non chiarisce concretamente le violazioni asseritamente commesse. Tale mancanza di chiarezza la priverebbe della possibilità di disporre compiutamente le proprie difese e non consentirebbe neppure al Tribunale di esercitare il suo controllo.
- 77 Al riguardo, si deve constatare che, sebbene detti motivi difettino alquanto di chiarezza e non indichino espressamente in cosa consisterebbero le asserite violazioni, essi possono essere interpretati nel senso che lamentano l'infondatezza dell'estrapolazione fatta dalla Commissione, in quanto quest'ultima ha dichiarato, in base ai casi di non conformità accertati in sede di ispezione, che tutto il sistema di controllo predisposto dalle autorità italiane era insufficiente.
- 78 In tali circostanze si deve considerare che il secondo ed il terzo motivo rispondono alle prescrizioni processuali in materia di esposizione dei motivi dedotti, quali previste dall'articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura e che, pertanto, tali

motivi sono ricevibili (sentenza del Tribunale del 22 novembre 2006, Italia/Commissione, T-282/04, non pubblicata nella Raccolta, punto 60).

Nel merito

– Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'articolo 24, paragrafo 3 e dell'allegato III, punto 2, lettera a), sesto trattino, del regolamento n. 562/2000

- 79 La Repubblica italiana afferma, in sostanza, che, pur se i servizi del FEAOG hanno rinvenuto la presenza di tracce di midollo spinale su alcuni quarti esaminati nel corso degli anni 2002 e 2003, è certo che il midollo spinale era stato rimosso dai quarti al momento della macellazione. Inoltre, il materiale rinvenuto sui quarti di carne dovrebbe essere classificato, al massimo, come tracce o residui di midollo. Nondimeno, la presenza di tali tracce o residui non sarebbe stata confermata dalle verifiche disposte su tutta la carne in uscita dall'ammasso pubblico, conformemente al regolamento (CE) n. 1967/2002 della Commissione, del 4 novembre 2002, relativo alla vendita, nell'ambito di una procedura di gara, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità (GU L 300, pag. 9), e la Commissione riconoscerebbe che dette verifiche sono state correttamente effettuate.
- 80 Secondo la Repubblica italiana, non si può sostenere, come invece fanno i servizi della Commissione, che la presenza di midollo spinale nella carne in ammasso pubblico in Italia, al momento del conferimento ma anche alla vendita, abbia rischiato di causare «un nuovo calo di fiducia e quindi un decremento del consumo, con le conseguenti implicazioni finanziarie per il mercato». Infatti, tali conseguenze negative, nonché le menzionate implicazioni finanziarie, sarebbero escluse dal fatto che vi sarebbe l'assoluta certezza che i quarti di carne in uscita erano completamente privi di midollo spinale. Ciò risulterebbe da tutti i rapporti veterinari riguardanti le ispezioni effettuate su ciascun quarto uscito dall'intervento.
- 81 Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 562/2000, nell'ambito di un ammasso pubblico, possono essere acquistate solamente carcasse o mezzene presentate, eventualmente previo sezionamento in quarti a spese dell'interessato, conformemente all'allegato III di detto regolamento. In particolare, la sussistenza dei requisiti di cui al punto 2 di detto allegato è valutata mediante un controllo di ogni parte della carcassa, e l'assenza di uno solo di tali requisiti determina il rifiuto della presa in consegna. Qualora un quarto venga rifiutato perché non conforme alle condizioni di presentazione indicate anche l'altro quarto della stessa mezzena è rifiutato.
- 82 Ai sensi dell'allegato III, punto 2, lettera a), sesto trattino, dello stesso regolamento, la carcassa – cioè il corpo intero dell'animale macellato e sospeso al gancio del macello mediante il tendine del garretto, quale si presenta dopo le operazioni di dissanguamento, eviscerazione e scuoiatura – deve essere presentata senza midollo spinale.
- 83 Inoltre, l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1967/2002 impone agli Stati membri di adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire che i prodotti «siano presentati in uno stato perfettamente conforme all'allegato III del regolamento n. 562/2000».
- 84 Va, ancora, sottolineato che l'articolo 24 del regolamento n. 562/2000, il quale prevede condizioni particolari di disossamento, al paragrafo 3 stabilisce che tutti i tessuti manifestamente nervosi e linfatici vanno asportati.
- 85 Nel caso di specie, durante le ispezioni effettuate nel 2002 dai servizi della Commissione è

- stato rilevato che, in uno dei depositi ispezionati, due quarti di carne presentavano residui di midollo spinale. Altri due quarti contenenti tracce di midollo spinale sono stati rinvenuti in uno dei depositi ispezionati nel 2003.
- 86 Peraltro, nel corso della riunione bilaterale relativa all'indagine PS/2002/04, le autorità italiane hanno confermato che, nel caso contestato, il midollo spinale in effetti non era stato correttamente asportato, probabilmente per il fatto che le carcasse erano state ricevute durante il primo periodo di ammasso, quando il carico di lavoro risultava eccezionalmente elevato.
- 87 A tal proposito, si deve anzitutto constatare che, anche ammesso che si tratti di residui o di tracce di midollo spinale, detta circostanza non sarebbe sufficiente a dimostrare che le autorità italiane abbiano rispettato la disposizione di cui all'allegato III, punto 2, lettera a), sesto trattino, del regolamento n. 562/2000, poiché tale disposizione prevede che le carcasse devono essere presentate senza midollo spinale e, dunque, senza qualsiasi residuo o traccia di midollo.
- 88 Inoltre, il fatto che la presenza di tali tracce o residui non sia stata confermata dagli accertamenti disposti su tutta la carne in uscita dall'ammasso pubblico non è tale da infirmare gli accertamenti effettuati durante i controlli all'entrata, dal momento che detti controlli rappresentano due fasi diverse del processo di ammasso delle carni bovine.
- 89 Infine, non può essere esclusa qualunque conseguenza negativa, così come sembra sostenere la Repubblica italiana, per il semplice fatto che, secondo i rapporti relativi alle ispezioni veterinarie effettuate, i quarti di carne in uscita erano completamente privi di midollo spinale.
- 90 Va infatti rilevato che dalle linee guida risulta che le rettifiche finanziarie sono calcolate in funzione del grado di inadempimento dei propri obblighi da parte dello Stato membro ed in considerazione delle conseguenze che da ciò derivano per le spese dell'Unione.
- 91 In applicazione dell'allegato 2 delle linee guida, qualora non sia possibile determinare l'entità reale dei pagamenti irregolari, la Commissione applica rettifiche forfetarie dell'ordine del 2%, 5%, 10% o 25% della spesa dichiarata, in funzione dell'entità del rischio di danno.
- 92 In particolare, qualora vengano effettuati tutti i controlli essenziali, ma non, segnatamente, con il rigore imposto dalla normativa, una rettifica del 5% è giustificata, in quanto si può ragionevolmente concludere che non vengano fornite garanzie sufficienti circa la regolarità delle domande e che si configura un rischio significativo di danno per il FEAOG.
- 93 Dalle linee guida risulta del pari che la percentuale di rettifica dev'essere applicata alla quota di spesa esposta al rischio. Qualora la carenza sia determinata dalla mancata adozione da parte dello Stato membro di un adeguato sistema di controllo la rettifica è applicata al totale della spesa per la quale era richiesto il sistema di controllo.
- 94 Peraltro, secondo la giurisprudenza, se è vero che spetta alla Commissione dimostrare l'esistenza di una violazione delle norme in materia di organizzazione comune dei mercati agricoli, nondimeno, una volta che tale violazione sia provata, incombe allo Stato membro dimostrare, se del caso, che la Commissione ha commesso un errore circa le conseguenze finanziarie da trarne (v. sentenza della Corte del 7 ottobre 2004, Spagna/Commissione, C-153/01, Racc. pag. I-9009, punto 67).
- 95 Nel caso di specie, la Commissione non ha commesso errori nel constatare carenze nel

sistema di controllo della Repubblica italiana e, più precisamente, nel sottolineare l'incapacità delle autorità italiane di rilevare la presenza di midollo spinale durante i controlli all'entrata, ai sensi dell'allegato 2, quattordicesimo comma, primo trattino, delle linee guida.

96 Inoltre, la Repubblica italiana non ha adottato, dinanzi al Tribunale, elementi atti a dimostrare che la Commissione non poteva considerare sussistente un significativo rischio di danno per il FEAOG.

97 Ne consegue che, da un lato, l'incapacità delle autorità italiane di rilevare la presenza di midollo spinale nel corso dei controlli all'entrata è stata dimostrata dalla Commissione e, dall'altro, che la Repubblica italiana non è riuscita a infirmare detta conclusione della Commissione.

98 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, tale motivo va respinto in quanto infondato.

– Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 4, paragrafo 3 e dell'allegato III, punto 2, lettera a), del regolamento n. 562/2000

99 La Repubblica italiana ammette alcuni casi di non conformità riscontrati in occasione delle missioni di ispezione dei servizi della Commissione. Essa sostiene tuttavia che detti casi non consentono in alcun modo di giungere alla conclusione che il sistema dei controlli predisposto dalle autorità italiane fosse insufficiente.

100 Secondo la Repubblica italiana, i casi di non conformità sono, infatti, da ascrivere, di volta in volta, a situazioni successive, o a valutazioni soggettive, inevitabilmente assoggettate a margini di fluttuazione, ovvero a manifestazioni di incapacità professionale imputabili a soggetti determinati, oppure, per la parte residua, alla comprensibile difficoltà degli ispettori di far fronte, soprattutto nei primi mesi di apertura dell'ammasso pubblico di carni bovine, all'eccessivo ed eccezionale volume dei conferimenti. Dette circostanze hanno potuto portare, nei casi segnalati dai servizi della Commissione, a non rilevare taluni dei difetti che avrebbero dovuto condurre a rifiutare il conferimento.

101 Si deve ricordare che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'allegato III del regolamento n. 562/2000, possono essere acquistate all'intervento soltanto carcasse o mezzane che sono presentate prive, in particolare, di midollo spinale, del grasso adiacente della pancia e del solco giugulare, ma che presentano il collo e il relativo muscolo, nonché il grasso della punta del petto con spessore non superiore a un centimetro.

102 Nel caso di specie, durante le due missioni, i servizi della Commissione hanno constatato che numerose carcasse ammesse all'intervento avrebbero dovuto essere respinte all'entrata, per la loro non conformità con la normativa di settore. Oltre ai casi delle carcasse analizzati in precedenza, che presentavano tracce di midollo spinale, sono stati riscontrati numerosi altri casi di carcasse non conformi ai requisiti menzionati al punto precedente.

103 Infatti, nel corso dell'indagine PS/2003/02, sui 138 quarti di carne esaminati, 59 non rispondevano a tali requisiti. Di conseguenza, il 42,75% delle carcasse analizzate presentava elementi di non conformità che avrebbero dovuto essere rilevati dagli ispettori locali. Sostanzialmente, i servizi della Commissione hanno rinvenuto carcasse danneggiate o con colonna vertebrale non adeguatamente ripulita o tagliata in modo asimmetrico, ovvero spezzata. Sono state del pari rinvenute carcasse con il muscolo del collo completamente o parzialmente rimosso o sulle quali erano ancora presenti il solco giugulare e/o la vena grassa.

- 104 Orbene, si deve constatare che effettivamente gli elementi di non conformità menzionati nella lettera della Commissione del 7 luglio 2005 costituiscono tutti elementi che il regolamento n. 562/2000 prescrive di verificare quali condizioni di ammissibilità dei prodotti all'intervento comunitario.
- 105 La Repubblica italiana non sembra negare l'esistenza dei casi di non conformità. Essa sostiene tuttavia che la percentuale delle situazioni di non conformità è sensibilmente inferiore (13,04%) a quella calcolata dai servizi della Commissione. A tal riguardo, la Repubblica italiana deduce, sostanzialmente, due argomenti. In primo luogo, taluni casi di non conformità avrebbero potuto prodursi dopo la presa in consegna della carne e, in secondo luogo, la constatazione della presenza o meno degli elementi summenzionati nelle carcasse presentate sarebbe il risultato del giudizio di un ispettore locale o sarebbe stata constatata in un unico deposito.
- 106 Riguardo al primo argomento è sufficiente rilevare, come fa la Commissione, che le autorità italiane non hanno prodotto alcun elemento atto a dimostrare che taluni casi di non conformità si siano verificati successivamente alla presa in consegna della carne.
- 107 Quanto alla circostanza che la constatazione della presenza o meno di detti elementi di non conformità nelle carcasse presentate sarebbe il risultato del giudizio di un ispettore locale o sarebbe stata riscontrata in un unico deposito, anche tale argomento deve essere respinto.
- 108 A tal riguardo, occorre osservare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica italiana, un errore siffatto, accertato in occasione dei controlli in loco effettuati in un luogo scelto in maniera aleatoria, rappresentava un indizio, tra altri, atto a contribuire a far sorgere dubbi in capo agli agenti della Commissione sulla qualità dei controlli effettuati a livello nazionale. Tale elemento non può quindi costituire una circostanza idonea a giustificare l'inefficacia del sistema italiano di controlli. Dopo l'accertamento dell'errore nel corso dei controlli effettuati in maniera aleatoria, la Repubblica italiana, alla luce della giurisprudenza citata al precedente punto 31, non poteva aspettarsi che la Commissione considerasse siffatto errore come un caso necessariamente isolato.
- 109 In tali circostanze, anche il presente motivo deve essere respinto.
- Sul terzo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 8 del regolamento n. 562/2000
- 110 Con riferimento all'inversione dell'identificazione e dell'etichettatura del controfiletto e del roastbeef accertata dai servizi della Commissione, la Repubblica italiana sostiene che le istruzioni concernenti l'etichettatura impartite dall'AGEA ai depositi erano corrette. Secondo la Repubblica italiana, in Italia la predisposizione dei tagli commerciali di controfiletto e roastbeef è normalmente diversa da quella descritta nell'allegato V del regolamento n. 562/2000. Da ciò può essere sorto qualche dubbio presso gli operatori circa la natura dei due tagli.
- 111 La Repubblica italiana sostiene che l'errore si è verificato presso il primo laboratorio di sezionamento, che ha ricevuto la carne destinata al disossamento, e che in seguito gli altri operatori si sono uniformati alle designazioni errate, nella convinzione che i tagli in questione fossero esattamente identificati. Essa precisa al riguardo che i tagli sono stati correttamente eseguiti dai laboratori di sezionamento, che il problema avrebbe riguardato solo l'inversione delle etichette, verificatasi in maniera non puntuale, ma sistematica.
- 112 Ne conseguirebbe che, una volta chiarito l'errore, l'inversione stessa non abbia provocato alcun pregiudizio finanziario per il FEAOG.

- 113 Si deve rilevare che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 562/2000, «(...) i quarti immagazzinati devono essere facilmente identificabili». L'allegato VII, punto 1, paragrafo 7, dello stesso regolamento dispone inoltre che «[l]e etichette dell'organismo d'intervento devono indicare il numero del contratto di aggiudicazione e della partita, il tipo e il numero di tagli, il peso netto e la data di imballaggio (...)».
- 114 Orbene, i servizi della Commissione hanno constatato che l'organismo di intervento italiano aveva confuso i tagli di controfiletto con i tagli di roastbeef. Pertanto, le palette, le casse e i singoli pezzi sono stati etichettati erroneamente. Tale circostanza è stata ammessa dalla Repubblica italiana.
- 115 È quindi sufficiente constatare che tale problema di conformità avrebbe dovuto essere rilevato dagli ispettori locali e costituisce un elemento ulteriore che dimostra l'inadeguatezza dei controlli nazionali. La Repubblica italiana non è riuscita a controbattere detta constatazione.
- 116 Ne consegue che tale motivo non può essere accolto.
- 117 Considerato che nessuno dei motivi dedotti dalla Repubblica italiana è fondato, il presente ricorso dev'essere integralmente respinto.

Sulle spese

- 118 Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
- 119 Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, dev'essere condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) **Il ricorso è respinto.**
- 2) **La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.**

Forwood

Dehousse

Popescu

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 febbraio 2012.

Firme

Indice

Fatti

Settore degli ortofrutticoli

Settore dell'ammasso pubblico di carni bovine

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

Considerazioni preliminari

Sulle rettifiche nel settore degli ortofrutticoli

Sulla ricevibilità

Nel merito

- Sul primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 30, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 2200/96 e 17, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 659/97
- Sul quarto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 24, del regolamento n. 2200/96
- Sul quinto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 659/97

Sulle rettifiche nel settore dell'ammasso pubblico di carni bovine

Sulla ricevibilità

Nel merito

- Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'articolo 24, paragrafo 3 e dell'allegato III, punto 2, lettera a), sesto trattino, del regolamento n. 562/2000
- Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 4, paragrafo 3 e dell'allegato III, punto 2, lettera a), del regolamento n. 562/2000
- Sul terzo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 8 del regolamento n. 562/2000

Sulle spese

☞ Lingua processuale: l'italiano.